SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MARTEDÌ 17 LUGLIO 1956

(70ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria » **(1257)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE *Pag.* 951, 952, 953, 954, 955, 958, 959
ANGELINI 953
BARBARESCHI 953
BITOSSI 955
DE BOSIO, *relatore* 952, 954, 955, 956, 957, 958, 959
FIORE 952, 953, 956, 958
MARINA 952, 953
PETTI 952, 954, 957
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 955, 957, 958, 959
SIBILLE 952, 953, 954
VARALDO 959

« Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi d'origine » **(1569)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 959, 960
ANGELINI, *relatore* 959

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Marina, Petti, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro e Varaldo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Boccassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi alla autorità giudiziaria » (1257) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifiche dei termini nei procedimenti am-

ministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi alla autorità giudiziaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Io spero che questa mattina si possa concludere la discussione del disegno di legge. Mi limito a ricordare che nelle passate sedute l'onorevole relatore ha espresso l'avviso che il disegno di legge debba essere modificato. Questa opinione è condivisa da vari colleghi che sono intervenuti nella discussione.

Domando all'onorevole relatore se desidera aggiungere altre considerazioni a quelle da lui svolte nelle sedute precedenti.

DE BOSIO, *relatore*. Come rilevai nelle precedenti sedute, propongo la sostituzione dell'articolo unico del disegno di legge con due articoli: il primo costituisce la modifica dell'articolo 98 del decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827; il secondo, invece, la modifica parziale dell'articolo 99.

Il primo articolo riproduce il testo della prima parte dell'attuale articolo unico, del seguente tenore: « Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è stabilito in giorni 90, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso ».

A questo primo comma, i senatori Bolognesi e Fiore propongono un emendamento diretto ad eliminare l'inciso « a pena di decadenza ».

Si tratta di termine processuale, come tale perentorio, per cui dichiarare o meno espressamente la « decadenza » porta alle stesse conseguenze giuridiche. Nel testo dell'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935. n. 1827, non esiste questa frase, ma quel testo è formulato in forma più categorica. Esso detta infatti: « Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente *è di giorni trenta* ecc. ecc. ».

Se il senatore Bolognesi insiste nel suo emendamento, si può anche togliere l'inciso incriminato; mi permetto però di rilevare che si tratta di legge per i lavoratori, i quali devono essere posti in grado di interpretarla con facilità e da soli, per cui è opportuno che il testo sia il più chiaro possibile. Ad ogni modo mi rimetto al giudizio della Commissione.

MARINA. Io credo che sia bene seguire la tesi dell'onorevole relatore, in quanto col nuovo testo si raggiunge una maggiore chiarezza e quindi una maggior possibilità, per il lavoratore, di interpretare l'articolo senza l'aiuto di un legale.

PRESIDENTE. Se si tratta di aggiungere qualcosa di pleonastico, io non sono contrario; debbo però rilevare che in effetti la decadenza dopo i 90 giorni è pacifica, anche se si omette l'inciso « a pena di decadenza ».

FIORE. Il primo comma del nuovo testo dell'articolo 98 è strettamente legato al secondo comma. Noi dobbiamo assolutamente usare lo stesso trattamento per entrambe le parti. Oggi, ci troviamo di fronte a questa situazione: mentre per l'assicurato esiste un termine perentorio, trascorso il quale egli non ha più la possibilità di reclamare, per l'I.N.P.S. questo termine di decadenza non esiste. Noi diciamo che, se si vuol salvaguardare il diritto del lavoratore, un termine perentorio deve esistere anche per l'I.N.P.S. Ed allora stabiliamo che se entro 90 giorni l'Istituto nazionale della previdenza sociale non risponde al ricorso, s'intende che il ricorso stesso sia stato accolto.

PETTI. La Corte di cassazione ha affermato che i 90 giorni sono da considerarsi un termine perentorio, trascorso il quale l'interessato non ha più il diritto di ricorrere. Il collega Fiore, giustamente, fa rilevare che se una modificazione al termine relativo all'assicurato è stata operata, un'altra, ed in misura adeguata, conviene operare nei confronti dell'I.N.P.S.

Io credo che sia preferibile togliere l'espressione « a pena di decadenza ».

SIBILLE. Ritengo che non sia bene lasciare che i lavoratori cadano in errore e che si debba, pertanto, mantenere l'espressione « a pena di decadenza ».

PRESIDENTE. Ripeto: l'azione è terminata, sia che si dica « a pena di decadenza », sia che non si dica.

FIORE. Io insisto nel ritenere necessario un termine perentorio per ambedue le parti in causa.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, io credo che la sua proposta porterebbe a rivoluzionare tutta la nostra giurisprudenza e la nostra prassi.

Comunque, procedendo con ordine, io metto in votazione la prima parte dell'articolo unico, che diventa prima parte dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal relatore. Do lettura della sua formulazione definitiva, quale mi viene sottoposta dallo stesso onorevole relatore:

« L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

" Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso ".

(*È approvato*).

A questo punto i senatori Fiore e Bolognesi propongono il seguente emendamento aggiuntivo: " La mancata decisione degli organi competenti dell'Istituto sul ricorso amministrativo e la mancata comunicazione della stessa all'interessato entro il termine suddetto equivarrà all'accoglimento del ricorso " ».

FIORE. Se non si stabilisce un termine perentorio anche per l'Istituto, noi non faremo altro che fare il comodo dell'Istituto stesso ai danni del lavoratore.

MARINA. Io sarei dell'avviso di stabilire un termine anche per l'Istituto, nella misura doppia di quello fissato per il ricorrente.

ANGELINI. Condivido l'opinione del collega Fiore, in quanto si rende necessario porre un termine anche per l'Istituto. E sono anche della opinione che il termine da stabilire per l'Istituto debba essere di maggiore durata: infatti, mentre nel caso del lavoratore si tratta di un individuo solo che deve decidere, nel caso dell'Istituto si tratta di una decisione da prendersi collegialmente: di qui l'esigenza di un termine più lungo.

Per l'Istituto proporrei un termine doppio di quello stabilito per il lavoratore.

MARINA. Concordo con l'opinione espressa or ora dal senatore Angelini, ed a suffragio di essa rilevo che, stabilendo un termine anche per l'Istituto, noi avremmo come conseguenza una semplificazione della legislazione, che non è affatto diversa da quella relativa alla disciplina dei rapporti tra cittadino e cittadino, tra cittadino e Stato. Per questo motivo, a mio avviso, è necessario porre un termine perentorio anche per l'Istituto. Circa la durata io sarei dell'avviso di seguire il suggerimento del collega Angelini.

Esprimo questo pensiero perchè so che cosa voglia dire avere delle amministrazioni ben funzionanti.

SIBILLE. Io vorrei rilevare che, se si approvasse l'emendamento del senatore Fiore, l'Istituto potrebbe respingere subito tutti i ricorsi presentati dai lavoratori costringendoli a ricorrere in ogni caso alla Magistratura. Bisogna trovare una formula migliore.

PRESIDENTE. Dobbiamo stare attenti nel trattare questa questione, perchè rischiamo di instaurare una prassi del tutto nuova. Invito il collega Petti, che è ottimo conoscitore del problema al nostro esame, e tutti gli altri colleghi a fare attenzione, per evitare di commettere qualche imprudenza.

FIORE. Mi pare che la proposta del termine di 180 giorni per l'Istituto possa essere accettata. Se entro 180 giorni l'Istituto non avrà dato una risposta, il ricorso s'intenderà implicitamente accettato. D'altra parte io sono preoccupato per il fatto che noi abbiamo già votato il primo comma dell'articolo, che stabilisce anche per l'Istituto un termine di novanta giorni.

BARBARESCHI. Quando io fui al Ministero del lavoro, avevo instaurato la prassi per cui ogni lettera doveva ricevere la risposta en-

tro quindici giorni. In precedenza talune risposte erano giunte dopo molti mesi di silenzio. Non so se la prassi a cui ho accennato sia ancora in vigore presso il Ministero del lavoro.

Comunque, credo che il principio possa estendersi anche al caso in esame. Io credo che 90 giorni per il ricorrente possano bastare e che altri 90 giorni siano sufficienti per l'Istituto, il quale avrebbe il tempo necessario per dare una risposta in via amministrativa dopo avere studiato con ponderazione gli elementi del ricorso.

PRESIDENTE. Sulla questione dei novanta giorni, senatore Barbareschi, è stato già deciso.

DE BOSIO, *relatore*. Desidero far osservare alla Comissione che la questione dei novanta giorni per la decisione è stata già deliberata. È necessario, pertanto, soffermarci sul secondo punto. Quali conseguenze derivano dal fatto che l'I.N.P.S. non risponda nel termine fissato al ricorrente? Si propongono due soluzioni: la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria; oppure, in base all'emendamento in esame, l'Istituto perde il potere di contestare il diritto del lavoratore.

Devo rilevare, al riguardo, che quanto propongono i senatori Fiore e Bolognesi costituisce una rivoluzione in materia di diritto amministrativo. Si tratta di una disposizione che ne sconvolgerebbe i principî basilari, secondo i quali, scaduto il termine per la pronuncia amministrativa, sorge nel ricorrente la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per far decidere secondo legge la controversia.

È principio generalmente sancito in materia amministrativa che, trascorsi inutilmente i termini fissati per la decisione amministrativa, il ricorso si debba considerare respinto a tutti gli effetti.

L'articolo 5 della legge comunale e provinciale stabilisce, infatti, che trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che le autorità adite abbiano provveduto, il ricorrente ha diritto di chiedere, con istanza notificata, che il ricorso venga deciso. Trascorsi 60 giorni da questa notifica, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Si tratta di principio di carattere generale, che serve a mettere l'interessato in condizione di esercitare gli ulteriori mezzi di tutela del suo diritto, principio da applicarsi in tutti i casi in cui l'organo amministrativo ometta di prendere tempestivamente il provvedimento invocato.

Non è possibile sovvertire questo principio generale in questa sede. Il disegno di legge si propone di modificare i termini del contenzioso di cui al citato decreto, ma non di modificare la struttura processuale del ricorso gerarchico in genere.

Per questi motivi l'emendamento non può essere accettato dal vostro relatore.

PETTI. Ritengo che noi dobbiamo decidere obiettivamente, per quelli che sono i principî generali del nostro ordinamento giuridico. Io non tanto mi sono preoccupato dei termini, quanto invece mi sono battuto per difendere il diritto del lavoratore a vedere realizzato al più presto possibile, in via amministrativa ed in via giudiziaria, il suo diritto, diritto che ha sostenuto attraverso il ricorso presentato. Ci siamo persino riservati di presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare per provvedere a questo.

Per quanto riguarda la questione specifica sollevata dal collega Fiore, io vorrei pregarlo di considerare che il procedimento amministrativo serve unicamente a far decidere in sede amministrativa la pretesa del lavoratore; ma quando questa pretesa non venga accolta in sede amministrativa, al lavoratore rimane il diritto di rivolgersi alla autorità giudiziaria.

Allorchè il lavoratore ricorre avverso il provvedimento dell'Istituto che respinge la domanda di pensione, noi ci troviamo di fronte ad una decisione amministrativa precedente che non può considerarsi modificata nel silenzio.

Questo è il mio punto di vista sulla questione; decidere in modo diverso significherebbe andare contro la prassi generale. Io riterrei opportuno, pertanto, che i colleghi Fiore e Bolognesi ritirassero l'emendamento del quale si sono fatti promotori.

BITOSSI. Quando si parla di prassi sconvolta si afferma una cosa inesatta: essa è già sconvolta in quanto si pone in sostanza un limite al diritto del lavoratore, ed un diritto soggettivo acquisito durante molti anni di attività lavorativa non può essere limitato da un termine.

In sostanza noi, facendo questo, opereremmo in favore dell'I.N.P.S. e sarebbe quindi inutile dire che l'Istituto è dei lavoratori e che noi con questo provvedimento vogliamo agevolare i lavoratori e salvaguardare i diritti da loro acquisiti. Inoltre, se vogliamo effettivamente venire incontro ai lavoratori, essendo ormai approvata la prima parte dell'articolo, diamo loro la possibilità di acquisire un diritto quando l'Istituto non adempia agli obblighi stabiliti dalla legge. Per i ricorsi all'autorità giudiziaria il Codice civile prevede un termine di dieci anni, mentre nel disegno di legge approvato dalla Camera si parla di un anno. Perchè limitare così drasticamente quando, ripeto, il Codice civile dà la possibilità a tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto entro il limite di dieci anni?

Ecco perchè la formulazione di questo disegno di legge mi pare in favore dell'I.N.P.S. e non dei lavoratori.

DE BOSIO, *relatore*. Al collega Bitossi desidero far presente che l'articolo 98 del decreto-legge stabilisce, per il ricorso da parte dei lavoratori, un termine di soli 30 giorni. Se noi ora lo eleviamo da 30 a novanta giorni, penso che si detti una norma vantaggiosa per il lavoratore. Si tratta di una vera concessione a favore di questi. Con la proposta riforma della procedura relativa al ricorso, si è voluto dare al lavoratore il diritto di avere a sua disposizione un termine più ampio per ricorrere in sede amministrativa. Non possiamo però nè dobbiamo confondere la sede amministrativa con quella giudiziaria.

Nell'ultima seduta della Commissione ho rilevato i vari termini adottati in materia dal 1924 in poi, e le successive modificazioni del progetto di legge nelle varie fasi del suo esame avanti la Camera dei deputati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Bolognesi e Fiore, di cui do nuovamente lettura:

« " La mancata decisione degli organi competenti dell'Istituto sul ricorso amministrativo e la mancata comunicazione della stessa all'interessato entro il termine suddetto equivarrà all'accoglimento del ricorso " ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, accettato dal relatore, di cui do lettura:

« " Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile " ».

(*È approvato*).

Secondo le proposte del relatore, le disposizioni finora approvate, nel nuovo testo del disegno di legge, dovrebbero formare il contenuto dell'articolo 1.

Metto in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*È approvato*).

A questo punto, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, segue un periodo del quale do lettura:

" L'azione giudiziaria non può essere promossa trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa ".

In sostituzione di tale norma, il relatore propone il seguente articolo 2:

« L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

" Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di due anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del ter-

mine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa " ».

È stato inoltre presentato un emendamento da parte dei senatori Bolognesi e Fiore, emendamento che è da considerarsi aggiuntivo. Ne do lettura:

« " Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli; oltre i 90 giorni e fino ad un anno dalla scadenza di detto termine, sarà dovuta inoltre dall'Istituto una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, la penale salirà al 40 per cento " ».

DE BOSIO, *relatore*. Già nella mia relazione ho spiegato che, col comma in esame, si propone di sostituire la prescrizione decennale con la prescrizione di un anno, ed ho anche posto in evidenza le conseguenze che ne possono derivare e la opportunità di modificare questo termine.

Desidero anche richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il progetto, prima che fosse modificato dalla Camera dei deputati, fissava il termine, se non erro, di 60 giorni; l'XI Commissione lo elevò ad un anno.

Esaminiamo ora l'emendamento proposto dai senatori Bolognesi e Fiore.

I proponenti non considerano che il reclamo in via amministrativa è disposto nell'interesse di entrambe le parti: del lavoratore e dell'Istituto.

Si tratta di procedimento preliminare che deve svolgersi sollecitamente, diretto ad evitare possibilmente la contestazione giudiziaria. In caso di reiezione della domanda di prestazione da parte dell'Istituto, per decidere se spettino o meno gli interessi legali, occorre anzitutto risolvere chi abbia ragione o torto, decisione questa riservata al Magistrato. In sede giudiziaria viene sempre domandata la corresponsione degli interessi legali ed è compito del giudice determinarne, caso per caso, la decorrenza; ciò in base ai principî generali che disciplinano la materia delle obbligazioni.

In quanto alle penalità a carico dell'Istituto previste nella seconda parte dell'emendamento, non mi sembra ammissibile una disposizione del genere. Non è lecito, infatti, stabilire a priori delle penalità a carico di una parte che, ritenendo di aver ragione, respinge un reclamo amministrativo, rimettendo così la questione al giudizio del magistrato. Nessuna colpa o responsabilità può derivare da tale modo di agire. Si tratta di deliberazione che può essere giusta o sbagliata, che va sottoposta al giudizio dell'autorità giudiziaria.

D'altro canto, nel caso in cui il torto fosse accertato a carico del lavoratore, quale penale sarebbe posta nei suoi confronti? Necessita la *par condicio* in materia. Si viola, con questa proposta, anche la parità di condizione nei rapporti bilaterali e nel rapporto processuale.

Il problema, infine, esula dallo scopo cui mira il disegno di legge.

Per questi motivi il relatore non può aderire all'emendamento.

FIORE. Noi siamo in tema di reiezione del ricorso in sede amministrativa e di azione davanti all'autorità giudiziaria. Dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riconosce al lavoratore il diritto alla prestazione che gli era stata negata in sede di ricorso dall'Istituto, l'Istituto, a nostro avviso, deve pagare una determinata penale.

Senatore De Bosio, ella è avvocato, ma noi tutti siamo legislatori e qualche cosa sull'azione che svolgono questi Istituti la conosciamo; se non altro come orecchiante, qualche esperienza l'ho anch'io. Ora, è stabilito per legge che se il lavoratore, pur avendo raggiunto il limite di età ed avendo raggiunto i requisiti contributivi necessari per la pensione, presenta la domanda tre mesi dopo il compimento del limite di età, perde tre mesi di pensione: la pensione cioè decorre dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda. Eppure dovrebbe essere un fatto automatico: i requisiti ci sono, i 60 anni sono stati compiuti in quel determinato giorno. Il lavoratore deve invece pagare questa penale.

Su questo, ella non ha invocato e non invoca i principî generali del diritto! Si invocano i principî del diritto quando invece la penale deve essere posta a carico dell'Istituto, perchè contro il lavoratore tutto è lecito.

Ella ha parlato di parità; ristabiliamo in questo modo la parità: se l'Istituto danneggia

il lavoratore, perchè non deve essere soggetto ad una penale?

Inoltre, molto spesso si modificano le vecchie leggi, non solo con le grandi riforme dei Codici, ma anche attraverso le piccole leggi. Perchè non si dovrebbe apportare, in questo caso, una piccola modificazione alle norme vigenti, per far sì che il lavoratore sia indennizzato del danno che gli è stato procurato? Se noi stabiliamo per legge questa norma, il magistrato applicherà la nuova legge. Non comprendo perchè non si possa introdurre nel disegno di legge questo nuovo concetto: che cioè, quando si stabilisce per il lavoratore una penale, si debba stabilire una penale anche per l'Istituto, mettendo così sullo stesso piano Istituto e lavoratore; il che è sempre contro il lavoratore, perchè le concessioni dovrebbero essere maggiori per il lavoratore che non per l'Istituto.

Pertanto, pur non volendo ripetere le argomentazioni svolte dal collega Bitossi, insisto nel mio emendamento e chiedo che sia messo in votazione.

DE BOSIO, *relatore*. Ho già spiegato in sede di discussione generale le ragioni del mio emendamento concernente l'articolo 99 del decreto-legge, ed ho fatto presente come le prescrizioni possono essere di uno, due, tre o cinque anni; di dieci anni è soltanto la prescizione ordinaria. Credo non sia il caso di ripetere i motivi per i quali è stato stabilito il termine più breve, che non è soltanto di vantaggio all'Istituto (d'altra parte anche questo ha il diritto di veder risolta la questione in un periodo breve), ma è anche favorevole ai lavoratori, i quali diversamente molte volte trascurano, con loro danno, di adire sollecitamente l'autorità giudiziaria. Questa soluzione è stata sostenuta dagli stessi sindacalisti dell'opposizione davanti alla Camera dei deputati. I lavoratori infatti, dopo un lungo periodo di anni, hanno certo grande difficoltà per far valere il loro diritto, perchè la situazione frattanto si è modificata talmente da non poter più essere facilmente ricostruita sia pure attraverso perizie o indagini istruttorie.

Per questo motivo alla Camera dei deputati era stato fissato il termine brevissimo di un anno, costringendo così il lavoratore a esperire l'azione finchè era in grado di poter dimostrare con facilità il suo buon diritto. Ho creduto opportuno di elevare questo termine a due anni, e dichiaro che non ho nulla in contrario ad elevarlo anche a cinque anni; non però a dieci anni, perchè tale prescrizione si risolve, secondo me, a danno di entrambe le parti interessate e soprattutto del lavoratore.

La seconda parte del mio emendamento si riferisce al caso della mancata notifica del provvedimento da parte dell'Istituto. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati era prevista soltanto l'ipotesi della notifica della decisione, ma non anche quella della mancata notifica della decisione. Ho ritenuto opportuno di coordinare la norma relativa alla notifica con quella relativa alla mancata notifica, per stabilire con certezza il termine di decorrenza della prescrizione anche in questo secondo caso.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se la Commissione intende allargare il termine oltre i due anni, il Governo non si oppone.

SIBILLE. Io proporrei di lasciare la prescrizione ordinaria, perchè non mi sento di limitare dei diritti.

PETTI. Io non vedo proprio il motivo per cui, in mancanza di disposizioni specifiche di legge, si vorrebbe abbreviare il termine di prescrizione, quando il termine di prescrizione dei diritti è, in genere, decennale. Si dice che l'abbreviazione è in favore dei lavoratori; a me in verità non sembra. Io sarei invece del parere che il termine dovesse restare quello generale stabilito dalla legge.

Quando la legge ha voluto abbreviare, anche in materia di lavoro, i termini e fissare dei limiti precisi e più brevi, lo ha fatto chiaramente; ed ha stabilito un termine di prescrizione per i diritti dei salariati nel senso che, trascorso il termine di un anno, il salariato decade dal diritto di poter richiedere la pensione; ha stabilito che, quando la mercede è pagabile a mensilità, il termine di prescrizione è di tre anni; ha stabilito poi altre norme del genere. Ma nel caso in esame non vedo che la legge generale abbia stabilito un termine pre-

ciso. Io sarei quindi, ripeto, favorevole alla prescrizione decennale.

È però da considerare che vi possono essere effettivamente, in questa specifica materia, dei mutamenti non di elementi particolari, ma generici, i quali potrebbero modificare lo stato di fatto, per cui non sarebbe più possibile dopo 10 anni dimostrare quale fosse lo stato di fatto esistente al momento in cui si è giudicato in sede amministrativa.

Pregherei quindi la Commissione di accogliere, in via transattiva, l'emendamento tendente a fissare il termine di prescrizione in cinque anni; il limite non sarebbe in tal modo nè quello stabilito dalla legge in dieci anni, nè quello più breve proposto dal relatore, ma potrebbe costituire una via di mezzo tale da accontentare tutti.

FIORE. In linea di principio insisto per il termine di dieci anni. Nel nostro Paese esiste il fenomeno dell'emigrazione di nostri lavoratori disoccupati, i quali cercano di trovar lavoro fuori dei confini dell'Italia. Un lavoratore emigra in Argentina o in Australia mentre ha già iniziato il ricorso all'Istituto di previdenza entro i termini voluti dalla legge; l'esito del ricorso è negativo, ma egli nel frattempo è lontano e torna in Italia dopo 4, 5, 6 anni. Ora, perchè questo nostro connazionale dovrebbe perdere il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria entro la prescrizione ordinaria? Mi preoccupo di questo fenomeno perchè esso è molto frequente. Ho ricevuto molte lettere da nostri emigrati specialmente in Argentina, i quali si trovano in simili condizioni. Sarei quindi favorevole al mantenimento della prescrizione ordinaria.

DE BOSIO, *relatore*. Quanto ha espresso il collega Fiore corrisponde alle preoccupazioni che io per primo rilevai allorquando proposi l'emendamento diretto ad elevare il termine da un anno a due anni: ritornare però alla prescrizione di dieci anni mi sembra inopportuno.

Aderisco senz'altro, invece, al punto di vista del senatore Petti: di stabilire la prescrizione quinquennale. Modifico pertanto il mio emendamento in tale senso, e credo che così sia stato trovato un giusto equilibrio sia per il lavoratore che per l'Istituto, che pure ha diritto di veder esaurito il giudizio con una certa sollecitudine.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Fiore che, accettando la prescrizione decennale, resterebbero esclusi molti altri ricorsi che hanno invece i termini più brevi; per cui si era d'accordo, con l'onorevole Petti, di presentare un disegno di legge tendente a rivedere tutta la materia. Io non avrei infatti difficoltà ad elevare il termine a dieci anni, ma penso che il problema potrebbe esser preso opportunamente in esame quando sarà stato presentato il nuovo disegno di legge di cui ho fatto cenno.

Poichè non si fanno altre osservazioni, do lettura del testo dell'articolo 2 proposto dal relatore, con la modifica concordata del termine di prescrizione a cinque anni:

« L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

" Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa " ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento presentato dai senatori Bolognesi e Fiore. Ne do nuovamente lettura:

« " Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli; oltre i novanta giorni e fino ad un anno dalla scadenza del detto termine, sarà dovuta inoltre dall'Istituto una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, la penale salirà al 40 per cento " ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo emendamento concordo con l'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 proposto dai senatori Bolognesi e Fiore, non accettato dal relatore nè dal Governo.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso.

DE BOSIO, *relatore*. Dichiaro che voterò contro l'articolo 2 così formulato, perchè devo far presente alla Commissione che l'emendamento testè approvato costituisce una modifica così grave da sconvolgere tutto l'indirizzo e gli scopi dello stesso disegno di legge, oltre essere, a mio avviso, un grave errore.

Non posso pertanto che votare contro questo articolo come pure contro il disegno di legge nel suo complesso.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si era associato al parere del relatore; naturalmente, ora si riserva di proporre la relativa modificazione alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

DE BOSIO, *relatore*. Resta fermo per i motivi già esposti il mio voto contrario.

VARALDO. Anch'io voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi d'origine » (1569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi d'origine », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro comunica di non avere nulla da osservare circa la parte finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Dalla relazione ministeriale al disegno di legge in esame, apprendiamo che in occasione delle conversazioni svoltesi a Roma nel dicembre 1955 tra una delegazione italiana ed una delegazione della Repubblica federale di Germania in materia di assicurazioni sociali, furono concordati i principii ai quali dovranno informarsi gli ulteriori negoziati per la stipulazione di una convenzione che disciplini la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori immigrati nei due Paesi.

Sempre in tale occasione la delegazione italiana consegnò un progetto di convenzione sulla materia degli assegni familiari, da servire come base di discussione, proponendo che la convenzione dovesse decorrere dal 1° gennaio 1956 in considerazione di imminenti trasferimenti in Germania di lavoratori italiani.

La delegazione germanica, pur avanzando alcune riserve di carattere formale, dette le necessarie assicurazioni perchè il proprio Governo intervenisse in proposito con appropriati provvedimenti legislativi, sempre però che il Governo italiano si impegnasse a compiere analogo passo.

Queste le ragioni della presentazione e della approvazione, da parte dell'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge sulla corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori stranieri col quale, all'articolo 1, allo scopo di assicurare che il pagamento degli assegni familiari ai beneficiari in Italia possa divenire operante in Germania in occasione dell'arrivo dei primi scaglioni di lavoratori italiani, in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia di assegni familiari si stabilisce che gli assegni stessi spettano ai lavoratori stranieri emigrati in Italia a condizione che i Paesi di cui detti lavoratori sono cittadini assicurino un trattamento di reciprocità nei confronti dei

lavoratori italiani. Come rilevasi dal disegno di legge, si è preferito dare carattere di generalità alla norma in questione, anzichè limitarla ai rapporti con la Germania, per consentire la possibilità di immediata attuazione in occasione di analoghe trattative con altri Paesi.

Da rilevare anche il fatto che con lo stesso articolo 1 si stabilisce che rimangano invariate le particolari convenzioni in atto fra l'Italia ed altri Stati e che il trattamento di reciprocità deve avere sempre la stessa decorrenza.

Con l'articolo 2 si stabilisce che il Ministero del lavoro, in unione col Ministero degli affari esteri, accerti in quali Paesi vige il trattamento di reciprocità.

Poichè le norme contenute nel disegno di legge in esame si presentano sufficientemente cautelative, esprimo avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga a quanto è previsto dall'articolo 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni è prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori stranieri cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di reciprocità in favore dei cittadini italiani ed ha effetto dalla stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocità è attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del precedente articolo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.